

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Rep. n. 129 del 12/12/2016

ATTO DI CONVENZIONE PER il progetto "QUARTOTEMPO"

L'anno 2016 addì 12 Dicembre 2016, in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci, 561

e

l'associazione **Associazione sportiva dilettantistica Quarto Tempo** che in seguito sarà chiamata associazione, codice fiscale 94203300481 partita IVA 06254090480 con sede legale in Campi Bisenzio (FI) in Via Baracca 2/A, iscritta all'albo CIP (CONI) al numero/codice 193220, rappresentata dal Sig. Matteo Fazzini, nato a Firenze il 05/04/1974, residente a Firenze in via del Fossetto 71/2, in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

che la Legge 7/12/2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale;

Che l'Associazione ha presentato alla SdS il progetto denominato "QUARTOTEMPO" I.T.A. - attraverso il quale intende concorrere al perseguimento delle finalità di favorire esperienze sportive e di socializzazione rivolte a persone con disabilità psico-fisica ed in situazione di disagio sociale ;

Che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione ;

Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei soggetti con disabilità e con problematiche di disagio sociale;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione Quarto Tempo si impegna a svolgere le attività sportive come in dettaglio indicate nel Progetto presentato alla SdS (allegato sotto la lettera A) quale parte integrante della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dalla SdS nella persona del dipendente Dott.ssa Laura Zecchi quale referente del settore sviluppo e programmazione strategica e Dott.ssa Cristina Bandini quale referente del Servizio Sociale Professionale e dalla Associazione nella persona di Fazzini Matteo

- vigilano sullo svolgimento delle attività,
- verificano i risultati delle attività svolte attraverso incontri periodici e relazioni riepilogative dell'attività svolta

realizzando le attività con le modalità specificamente indicate al paragrafo 11 del Progetto allegato.

Sulla base delle verifica dei risultati delle attività il Responsabile SdS del Progetto unitamente al Coordinatore del Servizio sociale predisporrà una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio:

- ad avvalersi prevalentemente delle attività prestate dai propri aderenti, in forma volontaria, libera e gratuita; in particolare la Associazione impiegherà :
 - n. 4 associati volontari
 - n. 2 dipendenti
 - n. 7 collaboratori
- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari, dei dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse.

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'Organizzazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,

L'Organizzazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso il Circolo ARCI Dino Manetti sito in via Francesco Baracca 2/A, Campi Bisenzio (FI)

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'Associazione.

Restano pertanto a carico della associazione stessa gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Associazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'associazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'associazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Cattolica Assicurazioni conservata in copia agli atti dell'ufficio.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 12.500,00 a titolo di contributo per l'attività svolta con le modalità di seguito indicate:

€ 5.000,00 alla stipula della presente convenzione

€ 5.000,00 entro il mese di maggio 2017

€ 2.500 come saldo a chiusura della presente convenzione ed in seguito ad una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività svolta.

L'Associazione si impegna inoltre insieme alla relazione finale a produrre un rendiconto documentato da documenti giustificativi delle spese sostenute, che la SdS provvederà a rimborsare nella misura massima sopra indicata.

L'associazione si impegna inoltre a trasmettere alla SdS prima dell'avvio della presente convenzione l'elenco dei beneficiari del progetto segnalati dai Servizi Sociali e divisi per comune di provenienza, e successivamente, con cadenza trimestrale a comunicare le eventuali variazioni rispetto all'elenco inviato. A conclusione del periodo oggetto della presente convenzione e in seguito alla relazione conclusiva verrà liquidato all'Associazione un ulteriore contributo nella misura di € 200,00 per ciascun atleta indicato purché risulti aver frequentato le attività sportive per 2/3 dell'anno.

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) settembre 2016 – luglio 2017

Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 9 - SPESE

Le spese di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico della Associazione che ha assolto l'imposta mediante marca da bollo apposta sull'originale agli atti dell'Ufficio.

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore